



Convocazione Unica di Assemblea ordinaria

17 aprile 2025, ore 17:00,
presso i locali assembleari all'uopo allestiti a 39012 Merano – Kurhaus, Corso Libertà 31

Punto 2 all'ordine del giorno:

2. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti conseguenti.

per il quale la Banca mette a disposizione del pubblico presso la Sede legale, sul sito www.volksbank.it e sul sito www.emarketstorage.com questa Relazione:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento adottato dalla Consob
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato)

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 2 dell'Ordine del giorno:

2. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti conseguenti.

La presente Relazione (la “**Relazione**”) – redatta dal Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige società per azioni (la “**Banca**” o “**BPAA**” o la “**Società**”) – illustra le motivazioni che sono poste alla base della richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo cui la Società intende procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione per il compimento di atti di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ. codice civile in scadenza il 30 settembre 2025. La Relazione è stata redatta tenendo conto dell'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”).

A) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie

Premessa

In data 30 marzo 2019 l'Assemblea ordinaria dei soci della Banca aveva autorizzato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 ss. cod. civ., l'acquisto di azioni proprie ordinarie, in numero complessivamente non superiore a n. 420.000 e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, fino a un importo massimo di euro 5.000.000 (cinque milioni/00). Tale autorizzazione è stata concessa per la durata massima prevista dall'art. 2357, comma 2, codice civile in 18 (diciotto) mesi. Banca d'Italia aveva autorizzato con provvedimento rilasciato in data 30 settembre 2019 il riacquisto delle azioni in riduzione dei Fondi propri entro un importo complessivo non superiore a euro 5.000.000 (cinque milioni/00).

Successivamente, l'Assemblea soci ha annualmente rinnovato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie i) per un importo massimo di euro 3.500.000 (tre milioni cinquecentomila/00) e ii) entro un termine di 12 mesi dalla rispettiva precedente scadenza dell'assemblea soci. Banca d'Italia ha autorizzato i rispettivi piani di acquisto.

Le predette autorizzazioni dell'Assemblea soci sono state rilasciate per:

(a) operare sul mercato, tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo della Banca, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni;

(b) costituire / mantenere il “Magazzino Titoli” al fine di poter alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in portafoglio in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite (ivi compresa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita nei c.d. mercati over the counter o fuori da sistemi multilaterali di negoziazione o ai blocchi, la permuta, il conferimento, lo scambio, e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili), purché coerentemente con le linee strategiche della Banca, nell'ambito di operazioni straordinarie, ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo, operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario, quali a mero titolo indicativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, *bond* o *warrant*) nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di *stock option*, *stock grant* o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del Gruppo;

(c) acquistare azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (“**Market Abuse Regulation**” o “**MAR**”) – ovvero sia l'adempimento degli obblighi derivanti da programmi di opzione su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti e agli esponenti aziendali o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata da tale norma nella versione pro tempore vigente – e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di amministrazione;

Si fa presente che in data 30 settembre 2019 la Banca ha predisposto il “Regolamento Fondo acquisto azioni proprie” che disciplina l'utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie e, in data 25 ottobre 2019, ha sottoscritto con il *liquidity provider* Equita SIM Spa (“Equita”) un contratto di mandato. In attuazione del citato contratto, Equita è intervenuta a far tempo dall'asta 8 novembre 2019 sul sistema multilaterale di negoziazione delle azioni BPAA, gestito da Vorvel Spa (“Vorvel”), con operazioni di acquisto a fronte delle azioni BPAA immesse in vendita, utilizzando le risorse messe a disposizione dalla Banca a valere del Fondo acquisto azioni proprie.

Con informativa al mercato su www.emarketstorage.com e pubblicazione su www.volksbank.it, è stato rinnovato di anno in anno il conferimento dell'incarico ad Equita per lo svolgimento di attività di sostegno alla liquidità delle azioni BPAA su Vorvel, con le risorse messe a disposizione dalla Banca a valere della dotazione del Fondo acquisto azioni proprie secondo il “Regolamento Fondo acquisto azioni proprie” deliberato dal Consiglio di amministrazione. Da ultimo il contratto per l'attività di *liquidity provider*, sottoscritto in data 18 dicembre 2023, è stato modificato in data 12 febbraio 2024 affinché le azioni acquistate nell'ambito dalla predetta attività di *liquidity provider* potessero, in tutto o in parte, essere destinate anche ad altre finalità definite dall'assemblea (“**Contratto Liquidity Provider**”).

Nel periodo dall'8 novembre 2019 al 21 marzo 2025 (ultima asta disponibile alla data di questa Relazione) Equita ha acquistato 1.057.613 azioni BPAA immesse in vendita su Vorvel.

Il Consiglio di amministrazione ritiene utile che l'autorizzazione all'acquisto azioni di proprie venga nuovamente rinnovata per la durata di 12 mesi a far tempo, senza soluzione di continuità con il periodo in scadenza il prossimo 30 settembre 2025 per le motivazioni e secondo le modalità e i termini di seguito illustrati.

Si precisa inoltre che l'autorizzazione all'acquisto e l'autorizzazione alla cessione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie hanno la precipua finalità di attribuire alla Banca la facoltà di esercitare, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di tempo in tempo vigenti, per una o ambedue le seguenti motivazioni:

(1) Attività di sostegno alla liquidità del mercato

Il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno chiedere all'Assemblea di rinnovare l'autorizzazione, in scadenza il 30 settembre 2025, affinché la Banca possa compiere, tramite intermediari, le operazioni di acquisto e vendita al fine di sostenere, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità delle azioni BPAA così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

Di conseguenza, in caso di autorizzazione da parte dell'Assemblea soci, l'acquisto di azioni proprie potrà essere finalizzato a supportare la continuità e la liquidità negli scambi sul titolo e a contenerne, nel breve periodo, le eventuali oscillazioni anomale dei prezzi, nell'interesse della generalità dei soci.

L'attività di sostegno alla liquidità verrà svolta anche ispirandosi ai principi della Prassi di mercato ammessa n. 1 tempo per tempo vigente ed avrà luogo mediante acquisto di azioni sul mercato Vorvel da parte di Equita – intermediario già incaricato - o un altro intermediario indipendente (l'“**Intermediario**”), utilizzando risorse messe a disposizione dalla Banca, sulla quale ricadranno in via esclusiva i risultati economici ed i rischi derivanti da tale attività.

Si rappresenta inoltre che, all'esito delle operazioni relative al sostegno di liquidità del titolo, l'ammontare complessivo delle vendite dovrebbe eguagliare a quello degli acquisti, in modo da presentare un saldo tendenzialmente pari a zero. Per tale motivo, l'autorizzazione che viene richiesta all'Assemblea soci comprende anche la disposizione delle azioni proprie acquistate.

(2) Mantenimento del cd. “Magazzino Titoli”

Alla data della presente Relazione, la Società detiene n. 562.740 proprie, pari al 1,11% del capitale sociale derivanti dall'attività di liquidity provider. Il Consiglio di amministrazione conferma la destinazione di tali azioni proprie nel costituito “Magazzino Titoli”, per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo, operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario, quali a mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione) o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, bond o warrant) nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di Banca Popolare dell'Alto Adige o del Gruppo Banca Popolare dell'Alto Adige (il “**Gruppo**”), se applicabile.

Si conferma inoltre che il “Magazzino Titoli” potrà essere utilizzato per avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del MAR – ovvero sia l'adempimento di programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti e agli esponenti aziendali del Gruppo o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata dalle norme *pro tempore* vigenti – e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Eventuali azioni acquistate per la finalità di sostegno alla liquidità del titolo che dovessero rimanere invendute alla cessazione dell'incarico conferito all'Intermediario, potranno essere imputate a “Magazzino Titoli”.

B) Numero massimo e categoria delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione

Si propone che l'Assemblea soci autorizzi l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, sino a concorrenza di massimo n. 372.452 azioni ordinarie – calcolato sul prezzo medio ponderato delle aste settimanali degli ultimi 12 mesi (euro 9,40) -, escluse le azioni proprie già in portafoglio, e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, in ogni caso per un controvalore massimo di euro 3.500.000 (tre milioni cinquecentomila/00).

C) Informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto dell'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 3, cod. civ., il valore nominale delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Come già anticipato: (i) alla data della presente Relazione, la Società possiede n. 562.740 azioni proprie, pari al 1,11% del capitale sociale, che potranno essere oggetto di alienazione, disposizione e/o utilizzo al pari delle azioni proprie che saranno acquistate dalla Banca ai sensi della presente proposta di autorizzazione; e (ii) l'autorizzazione all'acquisto è richiesta sino a concorrenza di massimo n. 372.452 azioni ordinarie, escluse le azioni proprie già in portafoglio, e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, in ogni caso per un controvalore massimo di euro 3.500.000 (tre milioni cinquecentomila/00).

Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Visto il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, che include, nel patrimonio netto, una riserva straordinaria pari a 265.627.018,05 euro e assumendo l'approvazione da parte dell'Assemblea soci nei termini

proposti dal Consiglio di amministrazione, si propone di autorizzare l'acquisto di azioni proprie fino a un importo massimo di euro 3.500.000 (tre milioni cinquecentomila/00)

Resta inteso che il Consiglio di amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ. per l'acquisto di azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato.

D) Durata dell'autorizzazione

Si propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita, nel rispetto dell'art. 2357, comma 2, cod. civ., per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, fissata dall'Assemblea 20 aprile 2024 al 30 settembre 2025 e, pertanto, senza soluzione di continuità, con inizio dal 1° ottobre 2025.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di disporre della massima flessibilità, anche in termini di arco temporale, per l'eventuale cessione delle stesse.

Si precisa che la Banca potrà procedere alle sopradette operazioni autorizzate in tutto o in parte, in una o più volte e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di tempo in tempo vigenti.

E) Corrispettivo minimo e massimo e criteri oggettivi sulla base dei quali verranno determinati i prezzi, idonei a consentire un'univoca individuazione dei corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di acquisto e/o di alienazione di azioni proprie

Gli acquisti dovranno essere effettuati dall'Intermediario formulando proposte di acquisto indicando un prezzo inferiore o uguale al Prezzo teorico d'asta o, qualora non si sia ancora formato, un prezzo non superiore al prezzo dell'ultima asta.

Le cessioni o altro atto di disposizione o utilizzo di azioni proprie in portafoglio o acquisite in virtù dell'autorizzazione qui proposta:

- (a) se eseguite sul mercato dovranno effettuarsi tramite l'intermediario già incaricato per l'operatività in acquisto e a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla regolamentazione applicabile e/o ispirandosi alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, ovvero che comunque non potrà essere inferiore al Prezzo teorico d'asta o, qualora non si sia ancora formato, non inferiore al prezzo dell'ultima asta;
- (b) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento) o nel contesto di una assegnazione gratuita di azioni ai soci, dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione;
- (c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi. Per quanto riguarda le azioni al servizio dei piani di incentivazione azionaria in vigore alla data della presente Relazione, le stesse saranno assegnate ai destinatari di tali piani con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi (per informazioni sui piani in vigore, si rinvia ai documenti informativi predisposti ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 - il "Regolamento Emittenti" - disponibili sul sito internet della Banca www.volksbank.it).

F) Modalità di acquisto, alienazione e utilizzo

Per quanto concerne gli atti di acquisto, le relative operazioni saranno effettuate sul mercato Vorvel secondo le modalità operative stabilite nel Regolamento di organizzazione e gestione di tale mercato, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Per quanto concerne le operazioni di alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni, il Consiglio di amministrazione propone che l'autorizzazione consenta che vengano effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite (ivi compresa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita nei c.d. mercati *over the counter* o fuori da sistemi multilaterali di negoziazione o ai blocchi, la permuta, il conferimento, lo scambio, e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili).

Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi di volta in volta in vigore.

G) Condizioni preliminari all'acquisto delle azioni proprie

Si rappresenta ai soci che l'attività di acquisto delle azioni proprie può essere svolta solo previa acquisizione dell'autorizzazione dalla Banca d'Italia, ai sensi della normativa applicabile sopra richiamata.

In considerazione della scadenza della autorizzazione attualmente in corso, la Banca provvederà a depositare l'Istanza a Banca d'Italia per la riduzione di fondi propri ai sensi dell'art. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) finalizzata all'acquisto di azioni proprie.

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare le seguenti proposte di delibera poste al punto 2 dell'Ordine del giorno **“Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti conseguenti”**:

“«L'Assemblea ordinaria dei soci, considerata ed approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 2 all'Ordine del giorno, e in attuazione della stessa da intendersi comunque qui richiamata

delibera:

1. di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 ss. cod. civ., all'acquisto, entro il termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dal 1° ottobre 2025 (vale a dire, senza soluzione di continuità, dalla scadenza della precedente delibera assembleare del 20 aprile 2024, prevista al 30 settembre 2025), anche in più riprese ed in ogni momento, di azioni proprie ordinarie, in numero complessivamente non superiore a n. 372.452 azioni – in aggiunta alle azioni proprie che la Banca avrà già in portafoglio a quella data – e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, fino a un importo massimo di euro 3.500.000 (tre milioni cinquecentomila/00), per una o più delle seguenti motivazioni, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, di tempo in tempo vigenti:
 - (a) operare sul mercato, tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo della Banca, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni;
 - (b) mantenere un “Magazzino Titoli” al fine di alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in portafoglio in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite (ivi compresa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita nei c.d. mercati over the counter o fuori da sistemi multilaterali di negoziazione o ai blocchi, la permuta, il conferimento, lo scambio, e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili), purché coerentemente con le linee strategiche della Banca, nell'ambito di operazioni straordinarie, ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo, operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere ordinario e straordinario, quali a mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, bond o warrant) nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del gruppo, oltre che di fidelizzazione dei soci;
 - (c) acquistare azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR) – ovvero sia l'adempimento degli obblighi derivanti da programmi di opzione su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti e agli esponenti aziendali o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata da tale norma nella versione pro tempore vigente – e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di amministrazione, restando inteso che al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto,

le azioni proprie in portafoglio o acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità indicate sopra e/o cedute;

2. *di autorizzare che gli acquisti di cui al precedente punto 1. siano effettuati:*
 - (a) *da un intermediario indipendente appositamente incaricato, mediante proposte di acquisto indicando un prezzo inferiore o uguale al Prezzo teorico d'asta o, qualora non si sia ancora formato, un prezzo non superiore al prezzo dell'ultima asta;*
 - (b) *secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore;*
3. *di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del cod. civ., la cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie tempo per tempo in portafoglio acquistate ai sensi della presente delibera ovvero di delibere pregresse nonché delle azioni derivanti dall'attività di liquidity provider anche prima del completamento degli acquisti nell'importo massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui al precedente punto 1, fermo restando che tali operazioni:*
 - (a) *se eseguite sul mercato dovranno effettuarsi tramite l'intermediario già incaricato per l'operatività in acquisto e a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla regolamentazione applicabile e/o ispirandosi alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, ovvero che comunque non potrà essere inferiore al Prezzo teorico d'asta o, qualora non si sia ancora formato, non inferiore al prezzo dell'ultima asta;*
 - (b) *se eseguite nell'ambito di operazioni ordinarie e/o straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), o nel contesto di una assegnazione gratuita di azioni ai soci (ovvero quale facoltà per i soci di percezione alternativa al dividendo ordinario), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione;*
 - (c) *se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;*
4. *di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie eseguite, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
5. *di conferire al Consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per compiere gli atti di acquisto e disposizione (compresa la vendita) delle azioni proprie e, comunque, per dare attuazione alla delibera che precede, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi».*

Il presente documento è disponibile sul sito www.volksbank.it e viene pubblicato sul sito www.emarketstorage.com (meccanismo di stoccaggio, gestito da Teleborsa srl e autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 21 marzo 2025

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner